

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 2/10/2019, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo dichiarò inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di (omissis), che aveva chiesto l'attivazione, a sue spese, dei canali TV "Sky Sport" e "Premium Sport", rilevandone la manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per l'assenza di violazioni della legge penitenziaria e del relativo regolamento da parte dell'Amministrazione penitenziaria, dalle quali derivasse al detenuto un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti e in particolare del diritto all'informazione, adeguatamente garantito, nella specie, dalla possibilità di fruire di oltre 20 canali televisivi, secondo la previsione dell'art. 14, Circolare D.A.P. del 2/10/2017, a mente del quale «la visione dei programmi sarà limitata ai principali canali della rete nazionale vale a dire pacchetto Rai (1-2-3-4-5, News, Movie, Scuola, Storia, Rai Sport I e 2, Premium, Yoyo, Gulp), Canale 5, Rete 4, Italia Uno, La Sette, Cielo, Iris e Tv 2000, preventivamente sintonizzati e abilitati dal tecnico di fiducia della Direzione».

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (omissis), per mezzo del difensore di fiducia, avv. (omissis), deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis Ord. pen., 69, comma 6, Ord. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità del reclamo. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il provvedimento impugnato abbia erroneamente ritenuto che l'interesse tutelato dal detenuto con il reclamo, connesso all'attivazione di un canale Tv avente l'esclusiva di taluni eventi sportivi, non fosse riferibile a una posizione giuridica di diritto soggettivo. Infatti, secondo la tesi difensiva tale interesse sarebbe, invece, riconducibile al diritto all'informazione tutelato dall'art. 21 Cost. (cita Corte cost., n. 135 del 7/6/2013), sicché esso avrebbe dovuto ricevere tutela giurisdizionale piena. Per tale ragione, il Magistrato di sorveglianza avrebbe violato l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., decidendo de plano sull'inammissibilità del reclamo, omettendo di consentire la trattazione del medesimo nel rispetto del principio del contraddittorio.

3. In data 10/2/2020, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il procedimento per reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. riproduce quello previsto per il procedimento di sorveglianza, a sua volta corrispondente a quello di esecuzione delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. Ne consegue che, anche con riferimento al reclamo giurisdizionale posto a tutela dei diritti dei detenuti, accanto al modello ordinario caratterizzato dalla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contempla, altresì, la possibilità di una declaratoria d'inammissibilità mediante la pronuncia di un decreto emesso de plano, in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.

Secondo la giurisprudenza di legittimità «l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza del potere di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. deve essere limitato alle ipotesi in cui la "presa d'atto" dell'assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali», ovvero «quando facciano difetto nell'istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale»; ciò perché la legge processuale vuole evitare il «pericolo che la ricognizione dei presupposti di ammissibilità della domanda involga una implicita valutazione del merito con la adozione di provvedimenti di sostanziale rigetto in assenza della esplicitazione del regolare contraddittorio», per cui «la carenza delle condizioni di legge deve essere rilevabile *ictu oculi*, non deve comportare valutazioni discrezionali, né valutazioni negative fondate su argomentazioni complesse o rese opinabili da possibili differenti ricostruzioni della situazione di fatto posta a base della richiesta» (ex plurimis Sez. 1, n. 32279 del 29/3/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 876 del 16/7/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265857; Sez. 1, n. 35045 del 18/4/2013, Giuffrida, Rv. 257017).

3. Presupposto per la necessaria instaurazione del contraddittorio è, dunque, che la prospettazione difensiva del detenuto abbia un qualche *fumus* di fondatezza; condizione che, nel caso in esame, deve essere esclusa.

Invero, la richiesta di accesso a canali tv tematici, che il ricorso ha radicato nel pacifico riconoscimento del diritto all'informazione anche in capo ai soggetti detenuti (cfr. ex plurimis Corte costituzionale, sentenza del 26 maggio 2017, n. 122), sottintende una censura alla soluzione organizzativa adottata dall'Amministrazione penitenziaria all'atto della emanazione della circolare D.A.P. del 2017, correttamente richiamata dal provvedimento impugnato, la quale ha, però, inteso circoscrivere l'accesso «ai principali canali della rete nazionale», nell'ambito di un ragionevole contemperamento tra il diritto all'informazione e le esigenze di organizzazione del D.A.P. chiamato

ad esercitare il necessario controllo sulle informazioni provenienti dall'esterno. Ciò che, conseguentemente, non consente, nel caso in esame, di azionare fondatamente il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen.

Infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo accolto dalla giurisprudenza di legittimità, non è suscettibile di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incida sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 7, n. 373 del 29/5/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549, relativa a un caso di rigetto della richiesta di acquistare un telecomando personale per il televisore). Discrezionalità che, per le ragioni esposte, è stata esercitata in maniera del tutto corretta nell'ambito di un provvedimento organizzativo di portata generale, rispetto alla quale non è configurabile alcun diritto soggettivo del detenuto.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

o o o o o